REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare i paragrafi 8 e 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati ai paragrafi 2 e 3; che a norma del paragrafo 9 dello stesso protocollo la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità è fissata ogni anno secondo i criteri determinati al paragrafo 3;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo e detta quantità ai livelli sotto indicati;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un livello di prezzi uguale a quello dei prezzi comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 96,02 ECU/100 kg.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:

— con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche;

— avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 quale definito in Grecia e di una lunghezza di fibra di 28 mm.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la quantità di cotone di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera a), del protocollo n. 4 è fissata a 752 000 tonnellate.

2. La quantità di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone non sgranato della qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

---

(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 26.

(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.